



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 9 gennaio 2026

composta dai magistrati:

Francesco UCCELLO	Presidente
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giuseppe LA GALA	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Primo Referendario (relatore)
Chiara BASSOLINO	Primo Referendario
Emanuele MIO	Referendario

VISTO l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000, n. 14/DEL/2000 e successive modificazioni;

VISTO il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e, in particolare, l'art. 5, commi 1-4, come modificati dall'art. 11, comma 1, legge 5 agosto 2022, n. 118;

VISTA la deliberazione consiliare del Comune di Verona (VR) n. 66 del 27 novembre 2025 e relativi atti allegati, acquisiti al prot. Cdc n. 9287 del 1° dicembre 2025;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 1/2026 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Primo Referendario Paola Cecconi;

FATTO

Il Comune di Verona, con nota del 1° dicembre 2025 a firma del dirigente comunale della Direzione Partecipate, acquisita al protocollo di questa Sezione n. 9287 del 1° dicembre 2025, ha trasmesso, con relativi allegati, l'atto deliberativo del Consiglio comunale n. 66 del 27 novembre 2025, concernente l'acquisizione di una quota nella società Pasubio Tecnologia Srl.

Nell'atto consiliare si premette che la gestione del sistema informativo comunale segue le linee di indirizzo strategico per le amministrazioni locali rinvenibili nella "Strategia Cloud Italia", realizzata dal Dipartimento per la trasformazione digitale e dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN). Tale strategia, in particolare, *"prescribe che gli Enti locali, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, migrino i propri Centri Elaborazione Dati (CED, cioè data center) e i relativi sistemi informatici che siano privi dei requisiti fissati dalla Circolare AgID n. 1 del 14/06/2019 (Censimento del patrimonio ICT delle Pubbliche Amministrazioni e classificazione delle infrastrutture idonee all'uso da parte dei Poli Strategici Nazionali) e dal successivo Regolamento unico per le infrastrutture e i servizi cloud per la PA (entrato in vigore l'1 agosto 2024) verso l'infrastruttura Polo Strategico Nazionale (PSN) o verso altra infrastruttura della PA già esistente in possesso dei requisiti fissati dallo stesso Regolamento, ovvero, in alternativa, verso provider certificati secondo criteri di adeguatezza sia a requisiti di sicurezza e protezione, sia a standard di performance, nel rispetto di quanto previsto dalle Circolari AgID n. 2 e n. 3 del 09/04/2018 e dallo stesso Regolamento"*. Si afferma, inoltre, che: *"Tale percorso di migrazione verso il cloud è inevitabile per le PA e deve essere condotto seguendo le linee di indirizzo contenute nella «Strategia Cloud Italia» realizzata dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale e dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN)"* e che la società Pasubio Tecnologia Srl risulta affidataria dell'*"incarico di supporto tecnico-amministrativo relativamente al bando PNRR 1.2 «Abilitazione al Cloud», incontrando piena soddisfazione per le competenze e le professionalità messe in campo dall'affidataria, risultata uno dei primi player del settore nell'ambito del Triveneto avente la qualifica di Cloud Service Provider (CSP) di livello 1 della PA"*. A seguito di tali premesse, viene riportato che, successivamente a *"tale esperienza, la stessa Direzione comunale ha avanzato l'ipotesi di estendere progressivamente la collaborazione con Pasubio Tecnologia S.r.l. affidandole altri servizi in house providing attraverso la preventiva adesione al suo capitale sociale, come già positivamente sperimentato da un numero significativo di altri Comuni"*.

Per quanto rileva in questa sede, la richiamata deliberazione consiliare ha disposto:

"1) (omissis);

- 2) *di approvare, ai sensi dell'art. 5 del TUSP, la Relazione istruttoria attestante la sostenibilità e convenienza tecnico-economica, Allegato «A», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;*
- 3) *di procedere, per tutte le motivazioni esposte in premessa, all'acquisizione di n. 3.302 quote della Società Pasubio Tecnologia S.r.l., con sede legale a Schio (VI), Via XXIX Aprile, n. 6, Codice Fiscale e Partita IVA n. 02373540240, di Euro 1,00 ciascuna, con sovrapprezzo di Euro 6,5709 per ogni Euro di capitale sottoscritto, per la somma complessiva di Euro 24.999,08, pari al 1,44% del capitale nominale della Società post aumento, recependo a tutti gli effetti lo Statuto societario ed il regolamento relativo al funzionamento del Comitato per il Controllo Analogico;*
- 4) *di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2 lett. d) del D. Lgs. n. 175/2016 (TUSP), l'acquisizione della partecipazione alla predetta Società è strettamente necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Verona;*
- 5) *di dare atto, ai sensi dell'art. 5, co. 2 del D. Lgs. 175/2016 (TUSP), della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, e che il presente schema di deliberazione è stato sottoposto a forme di consultazione pubblica (avviso P.G. n. 385640 del 20/10/2025);*
- 6) *con riferimento alla consultazione pubblica di cui al precedente punto 5), di prendere atto delle osservazioni pervenute da parte della Società Arslogica Sistemi S.r.l. (P.G. n. 403953 del 03/11/2025 Allegato «D» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), degli esiti del supplemento di istruttoria dettagliati nella relazione P.G. n. 420496/2025 del 13/11/2025 (Allegato «E» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) e di ritenere che siano confermati i presupposti per procedere con l'operazione di acquisto quote;*
- 7) *di imputare la citata somma di Euro 24.999,08 al capitolo n. 36777 «Acquisto quote imprese partecipate» del Bilancio 2025 e di assumere la corrispondente prenotazione di impegno di spesa;*
- 8) *di trasmettere, ai sensi dell'art. 5, co. 3 del TUSP, la presente deliberazione alla Corte dei Conti, Sez. Reg. di controllo e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato».*

In particolare, nella deliberazione si dà atto che:

- il presente schema di deliberazione è stato sottoposto a forme di consultazione pubblica ai sensi dell'art. 5, co. 2 del TUSP, mediante pubblicazione all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Verona;*
- nei termini indicati nell'avviso P.G. n. 385640 del 20/10/2025 sono pervenute osservazioni da parte della Società Arslogica Sistemi S.r.l. (P.G. n. 403953 del 03/11/2025 Allegato «D» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);*
- a seguito delle stesse, si è provveduto ad effettuare un supplemento di istruttoria i cui esiti sono dettagliati nella relazione P.G. n. 420496 del 13/11/2025 (Allegato «E» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);*

- *sulla base degli stessi, l'Amministrazione ritiene che siano confermati i presupposti per procedere con l'operazione di acquisto quote sopra descritta;".*

All'atto consiliare sono allegati: i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel); la relazione *"Analisi della convenienza tecnico-economica dell'adesione alla società Pasubio tecnologia"* di un esperto incaricato dall'Ente, redatta ai sensi dell'art. 5, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Tusp) e dell'art. 7 del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici); la relazione peritale concernente la valutazione patrimoniale al 31 dicembre 2024 della società Pasubio Tecnologia Srl a supporto della determinazione del sovrapprezzo delle azioni da acquistarsi, pari a euro 6.623,46; il prospetto di aumento del capitale sociale e il nuovo statuto della società.

Successivamente, l'Ente ha trasmesso, come richiesto, il parere del Collegio dei revisori dei conti, richiamato nell'atto consiliare, *"in ordine alla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto l'acquisizione di quote di partecipazione della società in house Pasubio Tecnologia S.r.l."*, rilasciato con verbale n. 49 del 14 novembre 2025.

Con riferimento, in particolare, alle osservazioni pervenute dalla società Arslogica Sistemi Srl, attualmente affidataria di alcuni servizi informatici del Comune di Verona, l'Ente ha provveduto ad un supplemento istruttorio confluito in una relazione (P.G. n. 420496/2025 del 13 novembre 2025) allegata alla deliberazione in esame, nella quale sono contenute le repliche puntuali alle questioni sollevate dalla società, nelle quali si evidenziano i seguenti aspetti:

- *"le osservazioni pervenute si basano sull'errato presupposto che i servizi che il Comune di Verona sta valutando di affidare a Pasubio Tecnologia S.r.l. siano gli stessi attualmente erogati dalla società Arslogica Sistemi S.r.l.";*
- *"[r]ispetto al tempo in cui è stato affidato il servizio ad Arslogica Sistemi S.r.l., sono completamente mutati il quadro normativo relativo alle strategie ICT europee e nazionali e, quindi, le esigenze correlate ad una diversa gestione dei servizi informatici";*
- *"gli indirizzi, anche a livello nazionale, spingono verso un approccio fortemente orientato alla protezione dei dati e delle applicazioni in modo da garantire disponibilità, integrità e riservatezza degli stessi. L'evoluzione naturale di dati e applicazioni procede attraverso la migrazione in cloud certificati che possono garantire una maggiore sicurezza, con conseguente e graduale dismissione delle varie componenti che attualmente sono localizzate on premise";*
- *"si è ritenuto di non replicare un bando analogo a quello della precedente gara, ma di valutare un'operazione di più ampio respiro che porti progressivamente alla dismissione degli attuali assets a favore di una progettazione e di una implementazione per la migrazione in cloud";*

- “(...) dalla “Proposta tecnico ed economica per i servizi di gestione del datacenter comunale, delle postazioni di lavoro e delle reti” della società *Pasubio Tecnologia S.r.l.* (...), emergono numerosi elementi di differenziazione, che rendono l’attività attuale, ora affidata ad *Arslogica Sistemi S.r.l.*, non comparabile con quella richiesta per il futuro dal Comune di Verona”;
- “[c]onsiderata la Strategia Cloud Italia e la situazione peculiare del datacenter comunale, l’avvio di una collaborazione con *PasubioTecnologia*, unica società Pubblica in-house con datacenter qualificato presente sul territorio regionale, rappresenta un investimento fondamentale per un abbattimento dei costi nel medio e lungo periodo”;
- in merito alle certificazioni tecniche “riveste fondamentale importanza per il Comune di Verona il possesso delle certificazioni ISO 27001, 27017, 27018, che riguardano l’erogazione di servizi di sicurezza informatica, e delle qualifiche ACN relative alla fornitura di servizi cloud in modalità IaaS, PaaS e SaaS (certificazioni possedute da *Pasubio Tecnologia S.r.l.*)”;
- [c]on riferimento alla comparazione con CONSIP, si rileva che un confronto non è operabile in quanto l’erogazione dei servizi di assistenza ICT offerti dalla stessa avviene esclusivamente attraverso procedure di gara specifiche e regolamentate, che prevedono la definizione di un «piano dei fabbisogni» dettagliato e formalmente approvato dalle amministrazioni interessate”;
- nell’atto consiliare e nella relazione dell’esperto allegata all’atto stesso emerge sia “la sussistenza di un interesse ritenuto strategico dall’Ente alla migrazione in cloud, sia la sostenibilità finanziaria dell’operazione e i vantaggi, non solo economici, dell’affidamento in house, quale strumento che garantisce un controllo diretto e significativo sull’operato della società sugli indirizzi strategici e programmatici della stessa”.

A seguito della integrazione istruttoria, l’Ente ha, pertanto, ritenuto “confermati i presupposti per procedere con l’operazione di acquisto quote”.

Dalla complessiva documentazione trasmessa si rileva che, all’esito dell’operazione, il Comune di Verona acquisirà la qualifica di socio con partecipazione diretta nella Pasubio Tecnologia Srl, soggetta a controllo analogo, per un valore pari allo 1,44% del capitale sociale, apportando un conferimento complessivo pari ad euro 24.999,08 (relativo all’acquisizione di 3.302 quote del valore di 1 euro ciascuna, oltre al sovrapprezzo di euro 6,5709 per ogni euro di capitale sottoscritto).

DIRITTO

1. Sulla esistenza dei presupposti per l’esame dell’atto deliberativo ai sensi dell’art. 5, Tusp novellato

Come è noto, l’art. 11, co. 1, lett. a), legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale per

il mercato e la concorrenza 2021) ha modificato l'art. 5, co. 3, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Tusp), attribuendo alla Corte dei conti una nuova funzione di controllo in materia di società partecipate dalle amministrazioni pubbliche.

I tratti essenziali della nuova funzione assegnata alla Corte dei conti sono stati delineati dalle Sezioni riunite in sede di controllo con deliberazione n. 16/QMIG/2022, nella quale si è affermato che *"l'esercizio dell'autonomia contrattuale da parte di un soggetto pubblico attraverso il diritto societario, sia in fase di creazione di un nuovo soggetto di diritto, sia in sede di acquisizione di una partecipazione in un'entità già esistente, è un processo che si articola in due fasi: la prima ha carattere pubblicistico ed è finalizzata a pervenire alla determinazione della volontà dell'ente di acquisire la veste di socio in uno dei tipi societari, tra quelli ammessi dal TUSP; la seconda, avente rilevanza privatistica, è volta a tradurre in attuazione la determinazione amministrativamente assunta, attraverso gli strumenti del diritto societario (quali l'atto costitutivo e lo statuto, il contratto di acquisto della partecipazione in via diretta o mediante aumento di capitale)"*.

Nella medesima deliberazione si è altresì chiarito che *"la funzione attribuita alla Corte dei conti dalla novella legislativa si colloca proprio nel passaggio tra le due fasi, con il chiaro intento di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili"*.

Le Sezioni riunite hanno qualificato la funzione in discorso come una *"peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti"*.

Quanto ai tempi, il pronunciamento della Corte dei conti deve intervenire entro sessanta giorni.

Quanto ai parametri, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento adottato dall'Amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine: a) alla necessità della società per il perseguitamento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4, Tusp; b) alle ragioni e alle finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché la gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (art. 5, comma 1); c) alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (art. 5, comma 1); d) alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 5 comma 2).

Va, inoltre, verificato che l'atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8, Tusp.

Peraltro, l'art. 5, comma 3, Tusp ha limitato il proprio ambito oggettivo di applicazione ai soli due momenti (la costituzione di una società e l'acquisto di partecipazioni) in cui l'Amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio, come puntualmente ribadito dalle Sezioni riunite, che hanno ulteriormente precisato che *"in questa prospettiva (...) si giustifica l'obbligo, per l'amministrazione, di fornire analitica motivazione con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4 TUSP), nonché sul piano della convenienza, economica e finanziaria, rispetto ad altre formule gestionali. Tali valutazioni non sarebbero riferibili a soggetti societari esistenti o partecipati dalla medesima amministrazione, traducendosi in una riedizione di scrutini che avrebbero dovuto essere già condotti in precedenza (...). L'assunzione della qualità di socio segna, pertanto, la linea di confine per distinguere gli atti deliberativi da sottoporre all'esame della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 5, comma 3, TUSP, e quelli invece esclusi o, meglio, per i quali la legge non ne impone la trasmissione. In particolare, la ridetta procedura preliminare di valutazione non riguarda le decisioni concernenti operazioni societarie straordinarie, quali la sottoscrizione di aumenti di capitale che l'ente è chiamato ad approvare nella qualità di socio, la trasformazione fra tipi societari e la fusione"* (cfr. Sezioni riunite, deliberazione n. 19/SSRRCO/QMIG/2022).

Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, va osservato che la fattispecie all'esame ricade pienamente tra le ipotesi per le quali le Sezioni regionali di controllo sono chiamate a rendere il parere previsto dall'art. 5, Tusp novellato, giacché, all'esito dell'operazione, il Comune di Verona acquista la qualità di socio nella Pasubio Tecnologia Srl.

2. Sulla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 5, Tusp

Il quadro ordinamentale e fattuale finora tracciato consente di pervenire all'esame dei singoli requisiti previsti dagli art. 5 ss, Tusp, illustrati nei punti seguenti.

Si evidenzia che nella deliberazione consiliare non sono rinvenibili espresse indicazioni circa le tempistiche di perfezionamento dell'operazione rispetto al rilascio del parere da parte di questa Sezione regionale. Tuttavia, al fine di accertare che l'acquisizione non sia ancora avvenuta - condizione indefettibile al rilascio del presente parere - è stata effettuata una visura storica presso il registro delle imprese dalla quale si evince che il Comune di Verona, alla data del 5 dicembre 2025, non risulta ancora socio della Pasubio Tecnologia Srl.

2.1 Rispetto delle regole sulla competenza e sul contenuto motivazionale (artt. 7 e 8, Tusp)

L'atto sottoposto ad esame, concernente l'acquisizione di quote di partecipazione della società *in house* Pasubio Tecnologia Srl mediante sottoscrizione di aumento di capitale, risulta adottato con specifica delibera del Consiglio comunale

dell’Ente, conformemente alla modalità prevista dall’art. 7, comma 1, lett. d) Tusp, richiamata dall’art. 8, Tusp che disciplina l’acquisto di partecipazioni in società già costituite. L’atto è stato sottoposto a consultazione pubblica.

Il citato art. 8 dispone anche, tramite rinvio al comma 2 dell’art. 7, Tusp, che l’atto deliberativo sia conforme a quanto previsto dall’art. 5, co. 1, Tusp, ovvero che sia *“analiticamente motivato”*. A tal fine, l’Ente ha allegato all’atto consiliare, con riferimento all’operazione in argomento, una relazione relativa all’*“Analisi della convenienza tecnico-economica dell’adesione alla società Pasubio Tecnologia”*.

Si rinvia ai punti seguenti per l’esame dei contenuti motivazionali previsti dall’art. 5, comma 1, Tusp.

2.2 Rispetto dei vincoli tipologici (art. 3, Tusp) e finalistici (art. 4, Tusp)

L’operazione di acquisizione in esame rispetta i vincoli previsti dall’art. 3, Tusp, essendo la forma societaria della Pasubio Tecnologia a responsabilità limitata presente tra le tipologie per cui è consentita la partecipazione delle amministrazioni pubbliche. La società è stata costituita in data 21 dicembre 1993 ed è ad esclusivo capitale pubblico.

Per quel che riguarda il requisito richiesto dal comma 2 dell’art. 3, Tusp (*“Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l’atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell’organo di controllo o di un revisore”*), questo è contemplato dall’art. 16 dello statuto societario, mentre all’art. 18 è previsto il Comitato per il controllo analogo.

In merito ai vincoli previsti ai sensi dell’art. 4, Tusp, la verifica delle finalità perseguitibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche coinvolge sia l’oggetto sociale (comma 1) che le attività esercitate dalla società che l’Ente intende partecipare (comma 2).

Con riferimento al primo profilo, nell’atto consiliare si definisce l’acquisto della partecipazione nella Pasubio Tecnologia Srl *“strettamente necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali del Comune di Verona”*, in modo conforme alle previsioni del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale - CAD), ed in particolare all’art. 2 (le autonomie locali *“assicurano la disponibilità, la gestione, l’accesso e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tal fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell’informazione e della comunicazione”*), e al Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2024- 2026 dell’Agenzia per l’Italia digitale (AgID). In particolare, l’Ente richiama i contenuti del Piano nella parte in cui stabilisce che *“prescrive che gli Enti locali, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, migrino i propri Centri Elaborazione Dati (CED, cioè data center) e i relativi sistemi informatici che siano privi dei requisiti fissati dalla Circolare AgID n. 1 del 14/06/2019 (Censimento del patrimonio ICT delle Pubbliche Amministrazioni e classificazione delle infrastrutture idonee all’uso da parte dei Poli*

Strategici Nazionali) e dal successivo Regolamento unico per le infrastrutture e i servizi cloud per la PA (entrato in vigore l'1 agosto 2024) verso l'infrastruttura Polo Strategico Nazionale (PSN) o verso altra infrastruttura della PA già esistente in possesso dei requisiti fissati dallo stesso Regolamento, ovvero, in alternativa, verso provider certificati secondo criteri di adeguatezza sia a requisiti di sicurezza e protezione, sia a standard di performance, nel rispetto di quanto previsto dalle Circolari AgID n. 2 e n. 3 del 09/04/2018 e dallo stesso Regolamento”.

Stante l'impossibilità di un'amministrazione diretta, il Comune di Verona dichiara che *“l'adozione del regime in house per i servizi di gestione del data center e delle postazioni di lavoro e per gli ulteriori servizi che saranno in seguito affidati rappresenta uno strumento efficiente ed efficace, in quanto consente all'Amministrazione di adeguarsi alle prescrizioni del Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2024-2026 e del Regolamento per le Infrastrutture Digitali e per i Servizi Cloud per la Pubblica Amministrazione, migliorando e ampliando la sfera dei servizi digitali erogati ai cittadini e alle imprese senza l'obiettivo precipuo di ricavarne un diretto vantaggio economico, ma piuttosto avendo ben chiaro che la natura pubblica della gestione societaria deve assolvere alla missione affidata all'Ente locale dall'ordinamento ed essere primariamente orientata a garantire ai cittadini un accesso etico ai servizi offerti, in linea con le disposizioni di cui all'art. 3, co. 2 della Costituzione, garantendo con ciò un ottimale impiego delle risorse pubbliche fin qui investite”*. Viene confermato che la società è *in house* e soggetta al controllo analogo congiunto con gli altri enti soci attraverso il relativo Comitato, con diritto di voto, per ciascun socio, pari a uno (voto capitario) indipendentemente dalla quota di partecipazione al capitale sociale.

La simmetrica verifica dell'oggetto sociale e delle attività svolte dalla Pasubio Tecnologia Srl è riportata nello stesso atto consiliare, contenente le motivazioni analitiche dell'operazione, nella quale si fa menzione, nello specifico, dell'art. 4 dello statuto societario, che enuclea gli scopi societari con riferimento, in particolare, alla *“realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi e la produzione di beni e servizi strumentali, di supporto della funzione amministrativa pubblicistica nel campo dell'Information Comunication Technology, necessaria per provvedere al perseguitamento dei fini istituzionali degli enti soci”*.

Con riferimento alle finalità perseguitate, il Comune di Verona aggiunge che la società, per poter ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici, *“deve avere come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) dell'art. 4, co. 2 del D. Lgs. n. 175/2016; nel caso di Pasubio Tecnologia S.r.l. si ritiene che il riferimento debba essere alla lettera d) «autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento»”*.

2.3 L'onere di motivazione circa la sostenibilità finanziaria (art. 5, comma 1, Tusp)

In merito al parametro della *“sostenibilità finanziaria”*, le Sezioni riunite (deliberazione n. 16/2022/QMIG) hanno avuto modo di precisare che tale concetto *“assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell’operazione di investimento societario che l’amministrazione intende effettuare; l’altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell’ente pubblico interessato”*.

Sotto il primo versante, la sostenibilità finanziaria si riferisce alla capacità della società di garantire, in via autonoma e per un adeguato lasso temporale, l’equilibrio economico-finanziario attraverso l’esercizio delle attività che ne costituiscono l’oggetto sociale. A tal fine, nella richiamata pronuncia, le Sezioni riunite hanno sottolineato la necessità che l’atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni sia suffragato dallo sviluppo di un pertinente *Business plan* (o di forme analoghe di analisi di fattibilità corredate da note esplicative e indicatori di bilancio), che deve soddisfare i requisiti dell’affidabilità, sotto il profilo dei dati utilizzati e del metodo di elaborazione usato, e dell’attendibilità, sotto il profilo della coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle conclusioni che l’Amministrazione trae in merito alla sostenibilità finanziaria dell’operazione.

Il profilo soggettivo, invece, si riferisce alla sostenibilità dell’operazione con riguardo alla situazione finanziaria specifica dell’amministrazione precedente e deve dare conto dei profili di onerosità indiretta eventualmente scaturenti dall’acquisizione della qualifica di socio. In altri termini, deve essere verificata sia la copertura delle spese legate all’investimento societario a carico del bilancio dell’amministrazione precedente sia l’osservanza del principio dell’equilibrio di bilancio, anche in chiave prospettica.

La verifica della sostenibilità finanziaria deve aver ad oggetto il piano finanziario, nella sua completezza (desumibile dall’istruttoria condotta dall’amministrazione, che deve contenere tutti gli elementi informativi per la comprensione dell’operazione) e adeguatezza di approfondimento, il cui parametro deve essere valutato in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell’operazione societaria deliberata.

Nella fattispecie in esame, la già citata *“Analisi della convenienza tecnico-economica dell’adesione alla società Pasubio tecnologia”* espone informazioni relative alla società, al contesto del mercato locale e alla pubblica amministrazione in cui opera, nonché dati sul conto economico previsionale e sullo stato patrimoniale, con relativi indicatori economici e finanziari. Nelle conclusioni, si afferma che: *“L’analisi tecnico-economica dell’adesione del Comune di Verona alla società Pasubio Tecnologia evidenzia diversi aspetti positivi. In primo luogo, Pasubio Tecnologia offre una gamma completa di servizi ICT che coprono tutte le principali aree di necessità del*

Comune, dalla gestione delle reti e dei data center alla cybersecurity e al supporto tecnico. La società è qualificata come Cloud Service Provider (CSP) per la Pubblica Amministrazione ed è idonea con le disposizioni di ACN in materia di sicurezza per i dati e le infrastrutture dei soggetti pubblici e le società in-house.

Inoltre, Pasubio Tecnologia dispone delle certificazioni ISO 9001, 27001, 27017, 27018 e 14001, che attestano la qualità e la sicurezza dei servizi offerti. Il Data Center della società è stato dichiarato da ACN infrastruttura idonea di livello 1, qualificato per la migrazione e la messa in sicurezza dei dati delle PA locali di tipo ordinario. Queste certificazioni e qualificazioni sono strategiche per poter erogare servizi informatici alla PA anche nell'ambito degli avvisi PNRR.

Dal punto di vista economico-finanziario, l'analisi degli indicatori forniti restituisce un quadro positivo che garantisce un buon equilibrio finanziario. L'analisi dei dati economici e finanziari dei bilanci della società conferma i requisiti di affidabilità e attendibilità, valutati sotto il profilo della coerenza interna dei dati, della ragionevolezza delle ipotesi formulate e della compatibilità delle conclusioni con il contesto economico e finanziario in cui l'organizzazione opera".

I dati economici di previsione della società, relativi agli esercizi 2025, 2026 e 2027, riportati nell'allegato A dello stesso documento, presentano risultati in utile, con *"incrementi stimati [dei ricavi] che fanno riferimento all'ampliamento della base societaria e a previsti ricavi per progettualità derivante dagli avvisi PNRR"*. Nello stato patrimoniale, per gli stessi esercizi, emerge l'incremento del capitale sociale riferito *"all'aumento del capitale sociale destinato ai non soci deliberato nell'Assemblea straordinaria del 27.12.2024"*.

Per quel che riguarda il requisito soggettivo, in sede istruttoria è stata verificata la situazione del Comune di Verona, che ha conseguito nell'esercizio 2024 valori positivi del risultato di cassa (euro 251.887.865,99) e di amministrazione (euro 253.936.084,32), nonché un avanzo pari a euro 56.703.108,57 (come risulta dal rendiconto trasmesso alla BDAP).

La copertura finanziaria dell'operazione è disposta nella delibera del Consiglio comunale n. 66 del 27 novembre 2025 che riporta: *"di imputare la citata somma di Euro 24.999,08 al capitolo n. 36777 «Acquisto quote imprese partecipate» del Bilancio 2025 e di assumere la corrispondente prenotazione di impegno di spesa"*.

Rimane all'evidenza in capo al Comune medesimo, affinché l'acquisto di quote mantenga la sua sostenibilità finanziaria, il compito di monitorare l'evolversi della situazione economica della società, anche al fine di intraprendere, ove necessario, tempestive azioni a salvaguardia dell'equilibrio di bilancio.

2.4 L'adempimento dell'onere di motivazione circa la convenienza economica e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, commi 1 e 3, Tusp)

L'art. 5, commi 1 e 3, Tusp impone che la motivazione dia conto della funzionalità della soluzione adottata rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'amministrazione, del corretto utilizzo delle risorse e delle risultanze del confronto con altre soluzioni gestionali (diretta o esternalizzata), con comparazione dei benefici e dei costi attualizzati delle singole soluzioni possibili.

Con riferimento alla soluzione della gestione diretta, nella relazione tecnico-economica viene evidenziata l'esiguità del personale disponibile e l'assenza di specifiche competenze: *“Considerata la complessità dell'infrastruttura del Comune di Verona, dislocato su una pluralità di sedi decentrate con importanti quantitativi di apparati di networking ed elevati quantitativi di server e postazioni di lavoro, non è assolutamente pensabile che i servizi sopra descritti possano essere svolti in economia, sia per mancanza di competenze specializzate, sia di quantitativo di personale; ciò ha peraltro determinato l'affidamento di tali servizi a ditte specializzate nel corso degli ultimi anni”*.

L'Amministrazione, al riguardo, ritiene che, *“a fronte del crescente impegno richiesto dalla normativa nazionale in tema di cybersicurezza e di ottimizzazione e integrazione dei diversi servizi informatici, presa in esame l'ipotesi di una gestione diretta (in economia) di tutto il proprio sistema informatico, ha ritenuto di dover escludere tale opzione, in quanto il numero elevato e la complessità delle proprie infrastrutture e dei servizi digitali dislocati in una pluralità di sedi decentrate, con importanti quantitativi di apparati di networking e di server e postazioni di lavoro, non consentirebbero un adeguato presidio da parte del personale tecnico dell'Ente, che già attualmente viene affiancato da altro personale esterno per specifiche funzioni”*.

Al riguardo, nella relazione, viene riportato che *“In un'ottica di potenziale interesse, sono stati altresì valutati e comparati i servizi IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service). I servizi IaaS e PaaS sono due modelli di cloud computing che offrono diverse soluzioni per la gestione e lo sviluppo delle applicazioni. (...) Le risorse sono comparate con l'offerta del PSN, Polo Strategico Nazionale, un'infrastruttura cloud costituita a livello di Amministrazione Centrale da un partenariato pubblico-privato che vede come componenti societari TIM, Leonardo, Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Sogei. Dall'analisi delle offerte ricevute dal Comune di Verona, risulta che Pasubio Tecnologia può proporre questi servizi secondo lo schema riportato in Allegato «1». Sia il PSN che Pasubio Tecnologia propongono i servizi summenzionati con qualificazioni idonee ad ospitare i dati dell'Amministrazione comunale, ma tuttavia Pasubio Tecnologia propone i servizi a costi concorrenziali rispetto al PSN, sia per i costi di infrastruttura, sia per i servizi applicativi di migrazione per i quali l'offerta della società in-house risulta particolarmente vantaggiosa (...)”*.

Il ricorso a tali servizi della società Pasubio Tecnologia Srl è anche motivato dalla circostanza che *“nel corso del 2024 la Direzione ICT e transizione digitale ha affidato*

alla Società Pasubio Tecnologia Srl l'incarico di supporto tecnico-amministrativo relativamente al bando PNRR 1.2 «Abilitazione al Cloud», incontrando piena soddisfazione per le competenze e le professionalità messe in campo dall'affidataria, risultata uno dei primi player del settore nell'ambito del Triveneto avente la qualifica di Cloud Service Provider (CSP) di livello 1 della PA», ed «è inoltre qualificata come operatore di telecomunicazioni ai sensi del D. Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 - Codice delle comunicazioni elettroniche, ed è iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) al n. 26417». Infine, «obiettivo di Pasubio Tecnologia S.r.l. è supportare le Amministrazioni del territorio nell'erogazione di servizi a cittadini ed imprese, nel rispetto della Carta della cittadinanza digitale e in aderenza al Piano triennale per l'informatica nella PA di AgID».

Nella relazione tecnica si evidenzia, in sintesi, che *«l'adesione del Comune di Verona alla società Pasubio Tecnologia come azienda in-house rappresenta una scelta strategica che può portare numerosi benefici in termini di efficienza, efficacia, economicità, nonché sicurezza e affidabilità dei servizi ICT. Come detto, è essenziale assicurare un sistema di monitoraggio e valutazione continua per garantire che i servizi erogati siano sempre in linea con le esigenze del Comune e che i costi siano competitivi rispetto al mercato».*

Si rileva, in conclusione, che le valutazioni sulla convenienza economica effettuate dall'Ente presentano un carattere dinamico, riferito sia alle esigenze dell'Ente stesso sia alle condizioni di mercato dei servizi, anche alla luce della sottolineata difficile comparabilità delle diverse offerte. Pertanto, la Sezione sottolinea l'importanza di dare attuazione a quanto previsto dal Comune di Verona in merito alla necessaria implementazione di un sistema di monitoraggio per mezzo del quale verificare la permanenza delle condizioni di efficacia, efficienza ed economicità dei servizi affidati.

2.5 Compatibilità dell'intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 5, comma 2, TUSP).

Nell'atto consiliare si evidenzia che, conformemente all'art. 4, co. 2, lett. d) del d.lgs. n. 175/2016, la società, ai sensi dell'art. 4 del proprio statuto, *«ha per oggetto la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi e la produzione di beni e servizi strumentali, di supporto della funzione amministrativa pubblicistica nel campo dell'Information Comunication Technology, necessaria per provvedere al perseguimento dei fini istituzionali degli enti soci»*, con conseguente rapporto di strumentalità tra le finalità pubbliche degli enti controllanti e l'attività svolta da Pasubio Tecnologia Srl».

Viene, inoltre, evidenziata la natura locale del bacino di attività della società Pasubio Tecnologia Srl; in particolare, nell'allegato A alla relazione, si afferma che: *«L'azienda si muove entro il mercato della Pubblica amministrazione locale. Il mercato della PA è guidato a livello strategico dal Piano triennale dell'informatica della PA di Agid, e dalle direttive della Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) cui gli enti pubblici devono sottostare. Il contesto organizzativo dei soggetti pubblici che*

erogano servizi agli enti è a livello nazionale rappresentato dalle società *in-house*, tipicamente regionali. A livello regionale, la Regione del Veneto ha qualificato su base provinciale i cd. SAD, (Soggetto Aggregatore per il Digitale), che rappresentano uno degli elementi cardine sul quale si basa l'intero progetto di Convergenza digitale degli Enti del Territorio". Inoltre, nell'atto consiliare, viene riportato, "con riguardo all'onere motivazionale di cui all'art 5, co. 2 del TUSP di compatibilità dell'intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, che una società *in house* agisce come «prolungamento» dell'Amministrazione stessa, di modo che gli scambi tra i due soggetti non sono valutabili come aiuti di Stato, bensì come un modello di autoproduzione di servizi pubblici, conformemente a quanto disciplinato dall'art. 7, co. 2 del D. Lgs. n. 36/2023: non si tratta, infatti, di un'impresa che agisca nel mercato aperto (profilo di contenimento dell'impresa); manca un vantaggio selettivo, in quanto l'affidamento è basato su un controllo analogo che assicura che la società operi nell'interesse esclusivo dell'Ente Pubblico e non offre un vantaggio competitivo a terzi; di conseguenza, non si genera alcuna distorsione della concorrenza.

Inoltre, come già esposto dettagliatamente, si rileva che lo Statuto di Pasubio Tecnologia S.r.l., in quanto società a totale capitale pubblico, prevede espressamente la partecipazione esclusiva di Pubbliche Amministrazioni, e che la Società svolge servizi che lo stesso TUSP annovera come perseguitibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche (art. 4, co. 2 lett. d)".

Così ricostruito l'intervento in esame, è possibile inquadrare sia l'attività aziendale sia l'operazione di acquisizione nell'ambito strettamente regionale, con caratteristiche di strumentalità e autoproduzione a favore delle amministrazioni pubbliche uniche socie.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, valutata la conformità della deliberazione consiliare del Comune di Verona n. 66 del 27 novembre 2025 ai parametri di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2016, con le osservazioni in parte motiva, non ravvisa elementi ostativi all'acquisto della partecipazione nella società Pasubio Tecnologia Srl.

DISPONE

la trasmissione, a cura della Segreteria, della presente deliberazione al Comune di Verona, entro cinque giorni dal deposito, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

ORDINA

al Comune di Verona di pubblicare sul proprio sito internet istituzionale la presente deliberazione entro cinque giorni dalla ricezione, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 9 gennaio 2026.

Il Relatore

Paola CECCONI

f.to digitalmente

Il Presidente

Francesco UCCELLO

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il gennaio 2026

Il Direttore di Segreteria

Letizia ROSSINI

f.to digitalmente

**POSTA CERTIFICATA: Art. 5 comma 4 del d.lgs. 175/2016 – Trasmissione
Deliberazione n. 5/2026/PASP/Verona (VR9 del 9 gennaio 2026).**

Mittente: veneto.controllo@corteconticert.it

Destinatari: protocollo.informatico@pec.comune.verona.it

Inviato il: 12/01/2026 12.21.36

Posizione: protocollo.informatico@pec.comune.verona.it/Posta in ingresso

Con riferimento all'oggetto si trasmette la nota di questa Sezione regionale di controllo per il Veneto, prot. n. 78 del 12 gennaio 2026, unitamente alla delibera n. 5/2026/PASP.

Distinti saluti.

La Segreteria

CM

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Veneto

San Marco, 3538 - 30124 - Venezia

Centralino: 041 270 5416

==== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

5_2025_PASP_Verona_Trasmissione_signed_Marcato.pdf ()

5_2026_PASP_Verona_signed_signed_signed_Marcato.pdf ()